

	<p>COMUNE di LEGNARO Piazza Costituzione n° 1 <u>35020 LEGNARO - PADOVA</u></p> <p><i>Tel. 049/8838911 fax 049/790940</i> http://www.comune.legnaro.pd.it/ P.E.C.: legnaro.pd@cert.ip-veneto.net e-mail uff. LL.PP.: lavoripubblici@comune.legnaro.pd.it C.F. 80013460284 – Partita IVA 00982430282</p>
<p>7° Settore: Lavori Pubblici – Manutenzioni e Patrimonio - Ambiente - Protezione civile –</p>	

SETTORE VII LAVORI PUBBLICI

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMASTRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE

Il Tecnico
Geom. Leopoldo Tono

Sommario

Art. 1. - Oggetto.....	3
Art. 2 - Descrizione del servizio.....	3
Art. 3 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio.....	3
Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio.....	4
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi.....	4
Art. 6 - Requisiti del concessionario.....	6
Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative.....	6
Art. 8 - Cauzione definitiva.....	6
Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario.....	7
Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale.....	7
Art. 11 - Obblighi verso il personale dipendente.....	7
Art. 12 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili.....	8
Art. 13 - Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati.....	8
Art. 14 - Obblighi del Comune di Legnaro.....	8
Art. 15 - Controlli e penali.....	8
Art. 16 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto.....	9
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione.....	9
Art. 19 - Foro competente.....	9

Art. 1. - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Legnaro e la ditta, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016, risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto l'affidamento mediante concessione delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura e bonifica dell'area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza comunale.

Il servizio oggetto della presente concessione di servizi consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.

Art. 2 - Descrizione del servizio

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Legnaro.

Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, segnaletica stradale, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione (i componenti delle armature, prima dello smaltimento dovranno essere valutati dal gestione degli impianti per eventuali recuperi), guard-rail, parti di autovetture, cordone stradali, alberature, ecc.);
- pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, anche nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privi di individuazione del responsabile.
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- recupero e smaltimento (nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasporto e smaltimento), di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante ai fini della normativa igienico-sanitaria e ambientale, disperso nell'ambito stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

- a) **“intervento standard”**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- b) **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi standard eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- c) **“interventi perdita di carico”**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Art. 3 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio

L'affidamento in concessione avrà la durata di anni 1 con facoltà per l'Amministrazione Comunale di rinnovare per ulteriori 3 anni, salvo recesso da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, per massimo 4 anni, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula contrattuale tra il Comune di Legnaro e l'aggiudicatario della procedura di gara nonché concessionario del servizio.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (art. 167 D.Lgs. n. 50/2016), il valore presunto della concessione è stimato, sulla base della sinistrosità media rilevata durante il periodo 2020-2022, per la durata quadriennale in €38.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 3 lettera vv) del D.Lgs. 50/2016, nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del Comune di Legnaro né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Comune di Legnaro, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, concede surroga al concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Legnaro qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Legnaro e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto al Comune di Legnaro, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Alla scadenza del termine contrattuale, il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.

Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino, dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Legnaro, interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

La gara per il servizio in oggetto sarà aggiudicata analogamente al criterio dell'offerta più vantaggiosa, per quanto applicabile, come metodo per l'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" e delle relative capacità.

L'Amministrazione procedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

Il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è di 60 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzano un punteggio inferiore ai 60 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione procedente. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione.

Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

	CRITERI		SOTTOCRITERI	SOTTOPUNTEGGI	PUNTEGGI
A)	ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO MAX 30 PUNTI				
		a1)	Struttura organizzativa impiegata nel servizio in affidamento e metodologie utilizzate	max 10 punti	
		a2)	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente	max 10 punti	
		a3)	materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino	max 10 punti	
B)	CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI RIPRISTINO POST SINISTRO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ECOCOMPATIBILITA' E AL RISPETTO DELLA QUALITA' ECOLOGICA MAX 30 PUNTI				
		b1)	caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e strumentazione utilizzati per il servizio. Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	max 20 punti	
		b2)	procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	max 10 punti	
C)	ELEMENTI AGGIUNTIVI E PREFERENZIALI MAX 40 PUNTI				
		c1)	elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti all'amministrazione procedente, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino	max 10 punti	
		c2)	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 40 minuti stabiliti negli atti di gara.	max 30 punti	

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub-parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
----------	--------------

Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non Valutabile	0

Art. 6 - Requisiti del concessionario

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- che non ricorre nei confronti dell’operatore economico alcun motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
- iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade);
- garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;
- garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 40 minuti dalla chiamata, per tutti i giorni sia in orario diurno e notturno.

Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell’esecuzione del servizio.

Art. 8 - Cauzione definitiva

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all'art.3 del presente Capitolato.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Legnaro – Ufficio Lavori Pubblici-Ambiente-Viabilità circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il Comune di Legnaro, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale.

Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto.

Gli interventi del concessionario sono richiesti tempestivamente dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco che riscontrano l'incidente o il danno. Successivamente verrà trasmesso all'Ufficio LL.PP.-Ambiente il rapporto di servizio entro 24 ore. Oltre tale termine sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

I tempi di intervento non dovranno superare i 40 minuti per tutti i giorni.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Polizia Locale e l'Ufficio LL.PP.-Ambiente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ufficio LL.PP.-Ambiente e Polizia Locale per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto a fornire:

- a) nominativo e contatti telefonici di un referente reperibile h 24;
- b) Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativo alle casistiche d'intervento da effettuare;

Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 ad informare tempestivamente il Comune di Legnaro, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 11 - Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative

e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 12 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 13 - Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR UE 679/2016

Il Comune di Legnaro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR UE 679/2016, informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 14 - Obblighi del Comune di Legnaro

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi il Comune di Legnaro si impegna inoltre a:

- emanare specifiche direttive agli Organi di Polizia, ai Vigili del Fuoco, al proprio personale dipendente che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;
- trasmettere al concessionario, l'elenco delle strade di competenza.

Art. 15 - Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente sarà effettuato dal personale del Comando Polizia Locale o da altro Organo di Polizia Stradale individuato ai sensi dell'art. 12 C.d.S., intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il Responsabile del Procedimento applicherà una penale di € 2000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito e di € 100,00 per ogni minuto di ritardo (oltre i 40 minuti) e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata. (art. 8 del presente Capitolato).

In caso di due reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza sull'attività svolta, il concessionario dovrà comunicare entro 5 giorni i dati dell'intervento tramite PEC (legnaro.pd@cert.ip-veneto.net) all'Ufficio LL.PP.-Ambiente, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione.

In particolare:

- gli interventi eseguiti dai quali sia possibile rilevare:

1. targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 2. gli incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- la verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
 - la documentazione fotografica.

Art. 16 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

È prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Legnaro mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di due inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Legnaro dichiara al concessionario del servizio a mezzo PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune di Legnaro è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Il Comune di Legnaro si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso il Comune di Legnaro sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Legnaro e alla Prefettura della Provincia Padova.

La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà il tribunale di Padova.

